



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 130 del 29/12/2016

OGGETTO:

### REGOLAMENTO ENTRATE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilasedici addì 29 - ventinove - del mese dicembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	-	X
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	X	-
REMORINI MARINA	X	-
POTI' LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	X	-

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	-	X
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	-	X
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 ai sensi del quale :” I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune o della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.....”;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento delle entrate comunali;

Rilevato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto opportuno sopprimere il comma 3 e modificare il comma 5 dell'art. 14-bis del vigente Regolamento delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;



Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Indi, il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 10

Consiglieri contrari: n. 1 (Carli)

Consiglieri astenuti: n. 3 (Gronchi, Vanni M., Raffaelli)

#### DELIBERA

- 1) Per quanto in premessa motivato di apportare al regolamento delle entrate comunali, come approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29/04/2016, esecutiva, le seguenti modificazioni ed integrazioni, si precisa che le modifiche sono indicate in neretto mentre le parti soppresse sono indicate in parentesi quadrate:

**ART. 14-bis – PAGAMENTI RATEALI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE** – viene così modificato:

1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, e prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.

2. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

- a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
- b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o carenza di liquidità.

[3. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 5.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
- che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Pisa.]

4. Il numero massimo di rate concedibili è 18 e la scadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:

- per debiti fino ad € 10.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;
- per debiti oltre € 10.000,00, rate con cadenza al massimo trimestrale.

5. Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:

- per debiti fino ad € 5.000,00, massimo 18 rate trimestrali;
- per debito oltre € 5.000,00, massimo 32 rate trimestrali. [senza necessità di garanzia fideiussoria.]

6. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00.

7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla prevista scadenza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.

8. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad € 400,00.

9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 12 bis del presente Regolamento.

- 2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate al punto n. 1, il regolamento delle entrate comunali, è quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 3) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, di cui all'art. 13, comma 13bis e comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, secondo le modalità stabilite con nota prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del





dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Indi, stante l'urgenza di provvedere

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 10

Consiglieri contrari : n. 1 (Carli)

Consiglieri astenuti : n. 3 ( Gronchi, Vanni M., Raffaelli)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



**ALLEGATO "A"**

**REGOLAMENTO**  
**DELLE ENTRATE COMUNALI**

**ANNO 2017**

*Art. 1 – Oggetto della disciplina*  
*Art. 2 – Aliquote, tariffe e prezzi*  
*Art. 3 – Forme di gestione delle entrate*  
*Art. 4 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali*  
*Art. 5 – Attività di accertamento delle entrate tributarie*  
*Art. 6 – Controlli in materia tributaria*  
*Art. 7 – Tutela giudiziaria*  
*Art.8 – Autotutela in materia tributaria*  
*Art. 9 – Responsabili delle entrate non tributarie*  
*Art. 10 – Forme di riscossione coattiva*  
*Art. 11 – Recupero crediti*  
*Art. 11bis - Recupero spese di notifica*  
*Art. 12 – Rimborsi*  
*Art. 12 bis – Interessi*  
*Art. 13 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi*  
*Art. 13 bis – Pagamento dei tributi locali*  
*Art. 14 – Pagamenti rateali*  
*Art. 14bis - Pagamenti rateali delle entrate tributarie*  
*Art. 14ter - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo*  
*Art. 14quater - Pagamenti rateali dell'ingiunzione di pagamento*  
*Art. 15 – Accertamento con adesione*  
*Art. 15 bis – Interpello*  
*Art. 15 ter – Estinzione per compensazione delle entrate tributarie*  
*Art. 15 quater - Reclamo e mediazione*  
*Art. 16 – Norme abrogate.*  
*Art. 17 – Rinvio dinamico*  
*Art. 18 – Disposizioni finali*

## ART. 1 -OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente titolo detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono disciplinate dal presente titolo le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella di regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

## ART. 2 -ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione dell'organo competente aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.

2. Nel caso in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

## ART. 3 -FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e trasparenza.

2. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art.52 -comma 5 -del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

## ART. 4 -FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinente al tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento.

Il funzionario responsabile del tributo cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;

- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
- d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta Comunale rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita le attività previste dalla legge e dai regolamenti per l'applicazione del tributo.

L'attività del Funzionario Responsabile dei tributi è svolta, in generale, sotto la supervisione del Responsabile del Settore Finanziario.

#### ART. 5 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità e tempestività delle procedure e si svolge secondo le previsioni di legge e di regolamento.

2. L'Ente Locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.

5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

## ART. 6 -CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. La Giunta Comunale, sentito l'Assessore alle Finanze, indica nel Piano Esecutivo di Gestione gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di controllo in materia tributaria per l'esercizio finanziario, fatta salva, in ogni caso, l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge entro il termine di decadenza.

2. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato anche mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

## ART. 7 -TUTELA GIUDIZIARIA

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto Comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. In caso di contenzioso il Sindaco ha facoltà di delegare per il giudizio il responsabile del tributo.

3. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

## ART. 8 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA .

1. Il Responsabile della gestione del tributo procede all'annullamento totale o parziale dei provvedimenti tributari illegittimi, una volta rilevata l'illegittimità.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante all'Amministrazione dallo svolgimento delle procedure relative alla difesa in giudizio.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso per l'Ente per la difesa in giudizio, il Responsabile del tributo può annullare il provvedimento tributario impugnato previa dimostrazione dell'interesse pubblico ad intervenire in sede di autotutela.

3. Il Responsabile del tributo altresì procede all'annullamento del provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamento regolarmente eseguito;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) diritto alla fruizione di regimi agevolativi.

## ART. 9 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio.

## ART. 10 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:

- a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;
- b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;
- c) affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex-concessionari), la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo;
- d) mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.

2. I ruoli predisposti con le modalità previste dal D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni sono vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, anche non tributaria.

2bis. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate direttamente e quindi nei casi di cui all'art. 10 lettere a) e b) del presente articolo, procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive non superi l'importo del credito da recuperare.



3. Nel caso di riscossione coattiva nelle forme di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### ART.II - RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile di entrata, in caso di omesso o parziale pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto, provvede alla riscossione coattiva del credito dell' Ente e dei relativi accessori con le modalità di cui all' art. 10 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.

2. Il Responsabile di entrata non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:

- a) -entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all' invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale può disporre la sospensione nell' erogazione del servizio al debitore inadempiente;
- b) -qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art.10. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.

#### ART. 11BIS – RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

1. In seguito all'invio per raccomandata A/R, così come prevede l'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296, degli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie si procede al recupero delle spese di notifica, richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.

2. In seguito all'invio per raccomandata A/R, dei solleciti di pagamento relativi sia ad entrate tributarie che extra tributarie, si procede al recupero delle spese di notifica richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.

#### ART. 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell' avvenuto pagamento dell' indebito.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

#### ART. 12BIS – INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### ART. 13 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

[1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 30,00.]

1. Il Comune non procede all'accertamento ed all'iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun anno, l'importo di € 12,00, salvo diversa disposizione di legge.

[ 2. Allo stesso modo gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.]

2. Non si dà luogo al rimborso dei tributi IMU, TASI e TARI quando l'importo complessivo risulta inferiore ad € 5,00.

[ 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.]

#### ART. 13BIS – PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### ART.14 - PAGAMENTI RATEALI

1. Il funzionario responsabile dell'entrata relativa a servizi a domanda individuale, su richiesta dell'utente, in caso di situazione di obiettivo disagio economico-sociale

"seguito" dall'Ufficio Politiche-Sociali e su richiesta del medesimo ufficio, dispone la rateizzazione del pagamento del debito esistente in un massimo di quattro rate trimestrali. Il termine per il pagamento di ciascuna rata scade l'ultimo giorno del mese. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura legale.

2. In caso di mancato pagamento di una delle rate si procede al recupero del credito residuo ai sensi dell' art.13.

3. Per i debiti il cui pagamento è già stato rateizzato ai sensi del comma 1° o per i quali si è decaduti dal beneficio della rateizzazione ai sensi del comma 2°, non è consentito procedere a nuova rateizzazione.

#### ART. 14 BIS – PAGAMENTI RATEALI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, e prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.

2. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

- a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
- b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o carenza di liquidità.

[3. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 5.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
- che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Pisa.]

4. Il numero massimo di rate concedibili è 18 e la scadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:

- per debiti fino ad € 10.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;
- per debiti oltre € 10.000,00, rate con cadenza al massimo trimestrale.

5. Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale,

è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:

- per debiti fino ad € 5.000,00, massimo 18 rate trimestrali;
- per debito oltre € 5.000,00, massimo 32 rate trimestrali. [senza necessità di garanzia fideiussoria.]

6. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00.

7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla prevista scadenza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.

8. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad € 400,00.

9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 12 bis del presente Regolamento.

#### Art.14TER – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, così come modificati dal D.L. n. 247/2007 convertito in legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.

#### ART. 14QUATER – PAGAMENTI RATEALI DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. La rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta del debitore in presenza di una condizione di "comprovato disagio economico".

I criteri per la concessione della rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento sono :

- la richiesta motivata di rateizzazione;
- l'istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Montopoli in Val d'Arno per importi relativi a verbali, Sentenze del Giudice di Pace, Sentenze del Tribunale a seguito di violazioni al Codice della Strada, a leggi, ordinanze e regolamenti comunali .

2. L'istanza di rateizzazione della somma dovuta non può essere accolta se:

- è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare;
- quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni:

- quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti del Comune di Montopoli in V.A.

- qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 200,00.

3. Le rate saranno calcolate sull'importo stabilito nell'ingiunzione medesima comprensivo degli aggi, oltre gli interessi nella misura determinata dall'art. 21 del DPR 602/1973; al provvedimento con cui viene accordata la rateazione sarà allegato il relativo piano di ammortamento in cui dovrà essere indicato l'ammontare degli importi da pagare, comprensivo degli interessi dovuti e delle ulteriori spese come sopra citate che saranno rimosse, unitamente alla sanzione, alle scadenze stabilite. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre almeno di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento;

4. L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00, l'importo della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare;

5. L'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni, il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.

6. In tutti i casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

7. Per i soggetti tenuti al pagamento le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate da un valore non superiore a euro 15.000,00 del cosiddetto "indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella richiesta di rateizzazione il richiedente deve autocertificare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" del nucleo familiare del debitore riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione, corredata da una copia della medesima dichiarazione sostitutiva per coloro che l'anno precedente non ne abbiano richiesto l'elaborazione.

La concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

fascia d'importo sanzione/i	Numero di rate
Fino euro 200,00	Non rateizzabile
Importi fino a euro 2.000,00	Massimo 18 rate
Importi da euro 2.001,00 a euro 3.500,00	Massimo 24 rate
Importi da euro 3.501,00 a euro 5.000,00	Massimo 36 rate
Importi da euro 5.001,00 a euro 7.000,00	Massimo 48 rate
Importi da euro 7001,00 a euro	Massimo 60 rate

15.000,00

Oltre euro 15.000,00

Massimo 72 rate

8. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di legge.

#### ART. 15 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per tutte le entrate di natura tributaria, anche se non espressamente previsto negli specifici regolamenti, è autorizzato il ricorso all' accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs. n. 218/97 e Legge n. 449/97 -art. 50 -ove ne ricorrano i presupposti legali.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, ad integrazione o modificazione.

4. L'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo degli obbligati per l'intero importo di ciascun atto.

5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo o suo delegato.

6. Nell'atto è indicata la motivazione su cui l'atto si fonda con indicazione dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi.

7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell 'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5 del presente articolo.

In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale.

Non sono ammesse forme di rateizzazione dei pagamenti.

#### ART. 15 BIS – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, istanze di interpello, per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;

2. Il Comune risponde entro 90 giorni; in caso di mancata risposta entro il predetto

termine, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione del contribuente. La risposta deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante;

3. Possono presentare istanza di interpello:

- i contribuenti, anche non residenti;
- i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie;

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta

4. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti sopra indicati (eccetto il caso di inammissibilità dell'istanza), l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata;

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente;

5. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della

documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

6. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della fattispecie;
- b) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;

7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

#### ART. 15TER – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

2. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.



5. Il Responsabile del tributo rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo posta (ovvero raccomandata A.R.). Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'ente.

#### **ART. 15 QUATER – RECLAMO E MEDIAZIONE**

1. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00, il ricorso (Artt. 18-19 D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni) produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa:

- a. il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
- b. le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle relative al classamento degli immobili;
- c. il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
- d. il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
- e. il responsabile del tributo provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. Il provvedimento emesso all'esito del riesame dovrà, comunque, essere firmato dal responsabile del tributo. Nel valutare il reclamo non è obbligatorio il contraddittorio;

2. Il Comune, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa; se l'Ente ritiene di non dover modificare il proprio atto, si può limitare al rigetto del riesame:

- a. non è prevista alcuna sanzione in caso di inerzia del Comune, anche se è possibile che il giudice ne tenga conto in sede di determinazione delle spese di giudizio;
- b. nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
- c. per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- d. nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale

sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

- e. le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;
- f. la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

#### ART. 16 -NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### ART.17-RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### ART.18 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

**Parere di regolarità Tecnica** ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000

**TRIBUTI**

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°: 2016/75 del 09/11/2016

Oggetto: REGOLAMENTO ENTRATE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. N. 267/00 , si esprime parere favorevole di **regolarità tecnica** del presente atto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì che detta deliberazione:

- x comporta
- non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Settore

Responsabile Settore Economico-Finanziario  
Dott.ssa Carla Benedetti

Per la regolarità istruttoria il  
Responsabile U.O. e/o del procedimento

Montopoli V.A., 23/12/2016



IL REVISORE UNICO  
DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PT)

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Regolamento delle entrate comunali 2017. Approvazione modifiche."


Io sottoscritta Dott.ssa Silvia Spagnolo, Revisore Unico del Comune di Montopoli in Val d'Arno, riferimento a quanto in oggetto:

- vista la nota dell'ufficio Tributi con la quale si richiede il parere in riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Regolamento delle entrate comunali 2017. Approvazione modifiche";
  - visto l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale modifica l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, e, tra l'altro, prevede il parere dell'Organo di revisione anche sulle proposte regolamento;
  - vista la bozza del Regolamento delle entrate comunali 2017, con le modifiche apportate;
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Regolamento delle entrate comunali 2017. Approvazione modifiche.";

ESPRIME PARERE favorevole

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Regolamento delle entrate comunali 2017. Approvazione modifiche."

Montopoli V.A., 19 dicembre 2016

IL REVISORE UNICO  
(Dott.ssa Silvia Spagnolo)  






COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

**Servizio Economico Finanziario**

**Parere di Regolarità Contabile**

**Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° 2016/75 del 09/11/2016**

**Oggetto: REGOLAMENTO ENTRATE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE  
MODIFICHE.**

Ai sensi dell'art . 49 comma I del D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Montopoli Valdarno, 23/12/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Servizio Economico-Finanziario  
Dr.ssa Carla Benedetti







Letto, fatto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**f.to CAPECCHI GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to DOTT. PAOLO DI CARLO**

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/01/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to DOTT. PAOLO DI CARLO**

---

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 10/01/2017



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---